Allegato 1 alla Deliberazione n° 5 del Consiglio Camerale

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO PREZZI E DELLA COMMISSIONE PER LA RILEVAZIONE DEI PREZZI ALL'INGROSSO DELLA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI TRAPANI

Articolo 1 Finalità e definizioni

Il presente regolamento disciplina il funzionamento e l'attività dell'Ufficio Prezzi della Camera di Commercio I.A.A. di Trapani. Ai fini del presente regolamento si intendono:

- Per "prezzi all'ingrosso" i prezzi praticati nelle transazioni tra operatori economici (produttore, grossista e dettagliante);
- Per "prezzi al consumo" i prezzi praticati nelle transazioni tra operatori economici (produttore, grossista e dettagliante) e consumatore finale;
- Per "rilevazione dei prezzi" l'accertamento delle quotazioni medie delle merci o dei beni effettuato dalla Camera di Commercio di Trapani, direttamente o attraverso apposite commissioni;
- Per "Camera" la Camera di Commercio I.A.A. di Trapani;
- Per "Ufficio" l'Ufficio Prezzi della Camera di Commercio I.A.A. di Trapani.

Articolo 2 Funzioni dell'Ufficio Prezzi

L'Ufficio Prezzi della Camera di Commercio di Trapani espleta le seguenti funzioni, assegnate dalla legge o dal presente regolamento:

- 1 Cura la rilevazione dei prezzi all'ingrosso;
- 2 Riceve i listini, depositati dalle aziende a fini informativi e rilascia visti di deposito sugli stessi e di conformità su documenti contabili;
- 3 Fornisce all'utenza e ad altri enti pubblici collaborazione per quanto concerne in generale la raccolta di dati sui prezzi all'ingrosso praticati nelle transazioni e su eventuali adempimenti normativi connessi con la materia.
- 4 Cura la rilevazione di merci o beni per i quali vi sia una specifica richiesta di fissazione del prezzo da parte di altre Istituzioni pubbliche, associazioni di categoria, associazioni di consumatori ed altri organismi.

Articolo 3 Modalità di rilevazione

La rilevazione dei prezzi all'ingrosso può avvenire nei seguenti modi:

- Attraverso la costituzione di apposita Commissione Prezzi formata da esperti nelle materie oggetto della rilevazione. In tal caso, presso la Camera è istituita la Commissione Prezzi per la rilevazione dei prezzi all'ingrosso, secondo quanto stabilito nei successivi articoli;
- Attraverso l'ufficio Prezzi, che si incarica di rilevare direttamente i prezzi all'ingrosso delle materie oggetto della rilevazione, avvalendosi anche di modalità "web based", acquisendo le necessarie informazioni presso un campione rappresentativo di unità produttive o commerciali operanti nei settori oggetto della rilevazione.

Le due procedure possono essere utilizzate in affiancamento o in autonomia.

Quest'ultima procedura (in autonomia) potrà essere utilizzata ove non sia possibile adottare quella che prevede la costituzione di apposite commissioni prezzi formate da esperti e nel caso delle rilevazioni di cui all'art. 2 punto 4.

L'ufficio provvede, in ogni caso, al rilevamento dei prezzi praticati al consumo per i prodotti petroliferi commercializzati in provincia. I prezzi vengono rilevati ogni 15 giorni (il 15 e il 30 di ciascun mese) su un campione rappresentativo di aziende e riguardano il gasolio da riscaldamento, l'olio combustile fluido ad uso industriale, il gasolio per l'agricoltura e il GPL.

Articolo 4 Composizione della Commissione Prezzi all'ingrosso

La Commissione per l'accertamento dei prezzi è composta da membri effetti e membri consulenti, così definiti:

a) Membri effettivi

- Presidente: Presidente della Camera o membro della Giunta camerale appositamente delegato o, in caso di impedimento, il Segretario Generale della Camera;
- il Dirigente dell'Area dell'Ufficio Prezzi;
- un dirigente di un mercato all'ingrosso della provincia, scelto e nominato dalla giunta;

b) Membri consulenti

(scelti e nominati dalla Giunta camerale, sentite le associazioni di categoria e dei consumatori)

- Operatori economici delle varie categorie interessate alla produzione, allo scambio e all'utilizzo delle merci oggetto delle rilevazioni;
- Rappresentanti dei consumatori.

La Giunta può, inoltre, nominare direttamente "tecnici esperti" dei vari settori economici, scelti in base a particolari requisiti di competenza e di serietà professionale.

La Giunta nomina membri supplenti per la sostituzione dei componenti titolari, in caso di decadenza o rinuncia. In questo caso, la sostituzione è disposta con provvedimento del Dirigente dell'Area dell'Ufficio.

La nomina viene effettuata a titolo personale e comporta la disponibilità finalizzata al raggiungimento della massima veridicità dei prezzi da pubblicare.

Il numero dei componenti e le categorie che devono essere rappresentate sono stabiliti dalla Giunta camerale.

Articolo 5 Durata della Commissione

I componenti la Commissione sono nominati per un quadriennio e restano in carica fino alla nomina della nuova Commissione.

I membri, che durante tale periodo cessano di far parte della Commissione, sono sostituiti dai supplenti che resteranno in carica per il tempo in cui sarebbero rimasti i loro predecessori.

Anche se riproposti dalle singole Associazioni, non saranno riconfermati quei componenti della Commissione che non abbiano dato garanzia di costante collaborazione.

Scadono dalla carica quei componenti che non abbiano partecipato, senza giustificato motivo, ad almeno tre riunioni consecutive della Commissione o che non abbiano recapitato all'Ufficio le indicazioni di prezzo con le modalità previste nel successivo articolo e vengono sostituiti dai supplenti.

Articolo 6 Funzionamento della Commissione

Le riunioni della Commissione sono tenute presso la sede della Camera di Commercio.

Non possono intervenire alle riunioni persone non facenti parte della commissione se non autorizzate dal Presidente della Camera di commercio.

Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti.

Sono comunque considerati validi i prezzi accertati in riunioni in cui non partecipi la maggioranza dei componenti.

E' ammessa l'acquisizione tramite contatto telefonico o con mezzi telematici di pareri ed indicazioni di prezzo provenienti da componenti impossibilitati ad intervenire alle riunioni; tali segnalazioni sono raccolte a cura dell'Ufficio e riferite ai presenti dal Segretario della Commissione.

La Giunta della "Camera" può sospendere, in circostanze particolari, la rilevazione e la pubblicazione dei prezzi.

La Commissione si riunisce, con cadenza annuale, per l'esame dei problemi che esulano dal normale accertamento dei prezzi. I componenti di ogni gruppo merceologico, d'intesa con l'"Ufficio", in quella sede, verificano, confermano, aggiungono o modificano le voci merceologiche riportate nel listino mensile dei prezzi all'ingrosso sulla piazza di Trapani.

Non sarà corrisposto il gettone di presenza al componente che non partecipa a più della metà della durata della seduta. Lo stesso deve comunque fornire i dati prima di lasciare la seduta. Qualora, durante la normale discussione dei prezzi sorgessero divergenze tali da non consentire la rilevazione, il Presidente della Commissione si riunisce con i membri effettivi per una ulteriore analisi dei dati a disposizione e per decidere in merito.

Qualora persistessero difficoltà tali da impedire la formulazione dei prezzi, il Presidente della Commissione incarica l'Ufficio della rilevazione.

Procedimento analogo dovrà essere eseguito nel caso in cui, per due sedute di seguito, non venissero rilevati i prezzi di determinate categorie merceologiche con le modalità di cui ai punti precedenti.

Articolo 7 Verbale della Commissione

Della riunione della Commissione viene redatto, a cura del Segretario della Commissione, apposito verbale in forma sintetica, firmato dal Presidente e dal Segretario stesso.

I prezzi fissati nel corso delle riunioni della Commissione sono validi per tutti gli usi previsti dalla normativa vigente, non appena conclusa la votazione, anche in assenza del verbale firmato e depositato, ed è facoltà dell'Ufficio darne diffusione, secondo quanto previsto nel successivo art. 9.

Articolo 8 Sospensione della rilevazione

In caso di irregolarità riscontrate nella rilevazione, il Segretario della Commissione ha facoltà di sospendere la rilevazione stessa, provvedendo ad informare, con apposita relazione, il Presidente della Commissione riguardo alle anomalie osservate; il Presidente della Commissione decide, entro dieci giorni, in merito a tale segnalazione ed eventualmente annulla la rilevazione con apposito provvedimento, fissando contestualmente, con il supporto dell'Ufficio, le quotazioni dei prezzi.

Articolo 9 Pubblicazione dei prezzi rilevati

La Camera provvede a diffondere i prezzi medi in apposite pubblicazioni periodiche. Denominate "listini prezzi", poste in vendita al pubblico ad un prezzo stabilito dalla Giunta della Camera, tenuto conto dei costi di stampa e di spedizione.

A seguito di specifica richiesta e dietro pagamento di un diritto di segreteria fissato dalla giunta Camerale, l'Ufficio può altresì rilasciare certificazioni relative ai prezzi medi rilevati, anche in riferimento ai periodi pregressi.

Articolo 10 Deposito listini prezzi

L'Ufficio Prezzi riceve i listini prezzi praticati nella provincia dalle aziende, depositati a fini informativi e per ogni uso previsto dalle norme vigenti.

Il deposito dei listini avviene con le seguenti modalità:

- 1. L'impresa che deposita il listino deve essere regolarmente iscritta al Registro Imprese di Trapani e risultare in regola con il pagamento del diritto annuale;
- 2. All'Ufficio va inoltrata istanza di deposito del listino, su apposito modello in carta libera, firmato da un legale rappresentante;
- 3. Il listino, presentato almeno in duplice copia, redato su carta intestata dell'impresa e firmato da un legale rappresentante, deve avere tutte le pagine numerate e rilegate, anche con punti metallici; l'Ufficio procederà ad apporre il timbro camerale in modo da rendere impossibile la sostituzione delle pagine;
- 4. Una copia del listino munita di visto di deposito viene conservata agli atti della Camera, per consentirne la consultazione a chiunque ne abbia interesse; almeno una copia del listino munita di visto di deposito viene consegnata all'impresa presentatrice dell'istanza, previa corresponsione di un diritto di segreteria fissato con provvedimento della Giunta Camerale.

Articolo 11 Rilascio visti su documenti contabili

L'Ufficio rilascia visti di conformità dei prezzi contenuti in documenti contabili (preventivi, fatture, ecc.). Tale conformità si intende riferita esclusivamente a listini depositati dalla stessa impresa e non implica in alcun caso un parere sulla congruità dei prezzi riportati nel documento stesso.

Il rilascio di tali visti avviene con le seguenti modalità:

- 1. L'impresa che richiede l'apposizione del visto di conformità deve essere regolarmente iscritta al Registro Imprese di Trapani e risultare in regola con il pagamento del diritto annuale:
- 2. All'Ufficio va inoltrata istanza di rilascio del visto, su apposito modello in carta libera, firmato da un legale rappresentante e recante l'indicazione della data, del numero di protocollo e del periodo di validità del listino, se già depositato; nel caso in cui il listino di riferimento non fosse stato già depositato, l'azienda richiedente ne effettua il deposito, anche mediante uno stralcio, contestualmente all'istanza;
- 3. Il documento contabile da vistare, presentato almeno in duplice copia, redatto su carta intestata dell'impresa e firmato da un legale rappresentante, deve avere tutte le pagine numerate e rilegate, anche con punti metallici; l'Ufficio procederà ad apporre il timbro camerale in modo da rendere impossibile la sostituzione delle pagine;

4. Una copia del documento, munita di visto di conformità, viene conservata agli atti della Camera; almeno una copia del documento munita di visto di conformità viene consegnata all'impresa presentatrice dell'istanza, previa corresponsione di un diritto di segreteria fissato con provvedimento della Giunta Camerale.

Articolo 12 Trattamento dei dati personali di cui alla Legge 675 del 31/12/1996

Per lo svolgimento delle funzioni assegnate dalle norme vigenti e dal presente regolamento, l'ufficio è autorizzato a compiere, nel rispetto della Legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni, i necessari trattamenti dei dati personali. In particolare, l'Ufficio raccoglie e conserva i dati:

- necessari alla gestione della Commissione (indirizzari, rubriche relative ai soggetti pubblici o privati o esperti rappresentati nella Commissione, ad eventuali informatori esterni, ecc.);
- necessari alla gestione delle spedizioni in copia singola o in abbonamento a titolo oneroso o gratuito dei listini prezzi pubblicati; questi dati posso essere altresì comunicati a soggetti esterni eventualmente incaricati di effettuare tali spedizioni.

Articolo 13 Norme finali

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di efficacia della delibera di adozione.

La Camera si riserva di apportare al presente regolamento le integrazioni o le modifiche che si rendessero necessarie.